

20 giorni dalla sua pronuncia, qualora non sia stata prevista la partecipazione dell'imputato in udienza ovvero il medesimo non abbia potuto presenziare per impedimento legittimo documentato.

Dalla sottoscrizione avrà decorrenza la Sospensione del procedimento con Messa alla Prova.

L'Ordinanza di sospensione del procedimento con Messa alla Prova, sottoscritta dall'imputato in udienza, è trasmessa dalla Cancelleria del Giudice, nel più breve tempo possibile, all'UIEPE a mezzo PEC o PEO.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non sia stato convocato all'udienza o non abbia potuto comparire per legittimo documentato impedimento, l'ordinanza di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova sarà trasmessa a cura della Cancelleria all'UIEPE a mezzo PEO o PEC affinché l'imputato provveda a sottoscriverla entro 20 giorni. L'ordinanza di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova, così sottoscritta, è trasmessa dall'UIEPE alla Cancelleria nel più breve termine.

Il provvedimento è comunicato a cura dell'UIEPE all'Ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità al fine di assolvere a quanto previsto dalla Circolare Inail n° 8 del 17.02.2017 nonché alla Questura se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad es. divieto di uscita notturna o di frequentazione di esercizi pubblici).

L'ordinanza che dispone la Sospensione con Messa alla Prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale ex art. 6 L. 67/2014.

1.8 ADEMPIMENTI NEL CORSO DELLA MESSA ALLA PROVA

Con cadenza trimestrale, l'UIEPE comunica al Giudice procedente e al difensore l'andamento della misura.

In ogni caso l'UIEPE informerà tempestivamente, non appena ne abbia notizia, il Giudice e il difensore nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso necessitino modifiche del programma, proroghe della Messa alla Prova e fornendo ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- b) in caso di esigenze di modifica delle modalità del lavoro di pubblica utilità, fornendo le indicazioni necessarie e ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- c) in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni, anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato;
- d) modifiche del domicilio non compatibili con il programma in atto;
- e) qualora venga a conoscenza di comportamenti dell'imputato incompatibili con l'istituto della Messa alla Prova (commissione nuovi reati, arresto ...).

In tali casi, il Giudice potrà fissare udienza per le valutazioni di competenza, fra cui quella della REVOCA dell'ordinanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova, nel contraddittorio delle parti, che sarà notificata a cura della cancelleria e comunicata all'UIEPE (ex art.464 octies c.p.p.).

Si concorda che, qualora sia necessario solamente sostituire l'ente ove si svolge il lavoro di pubblica utilità, il difensore depositerà istanza all'UIEPE, tramite PEC, cui dovrà essere allegata la documentazione relativa all'impossibilità di prosecuzione presso l'ente originario e la lettera di disponibilità immediata del nuovo ente. L'UIEPE provvederà d'ufficio comunicando l'avvenuto cambiamento al Giudice.

Tutte le ordinanze emesse dal Giudice, a modifica o revoca della Messa alla Prova, sono trasmesse tempestivamente all'UIEPE; tali ordinanze sono comunicate alla Procura della Repubblica e notificate al difensore e all'imputato, se non rese in udienza;

Verranno comunicati all'UIEPE anche eventuali provvedimenti restrittivi emessi da altre Autorità Giudiziarie di cui la cancelleria del Giudice sia venuta a conoscenza.

1.9 CONCLUSIONE DEL PERIODO DI MESSA ALLA PROVA

Entro **2 mesi** dal termine di Sospensione del processo con Messa alla Prova, l'UIEPE trasmette alla cancelleria del Giudice ed al difensore la relazione finale relativa all'esito della stessa, allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte risarcitorie, le relazioni dei servizi territoriali se interessati dalle prescrizioni e ogni altro documento che dia attestazione delle specifiche prescrizioni della prova.

Nell'udienza fissata per la valutazione della prova, il Giudice, sentite le parti, pronuncerà sentenza di estinzione del reato in caso di esito positivo ovvero, qualora l'esito della prova risulti negativo, disporrà che il processo riprenda il suo corso ex art. 464 septies c.p.p. fissando udienza di cui verrà dato avviso, a cura della cancelleria, all'eventuale persona offesa.

In ogni caso l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UIEPE.

Solo in seguito al ricevimento della comunicazione della sentenza di estinzione del reato, il difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrà avanzare l'istanza di liquidazione degli onorari.

2.COMUNICAZIONI

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e/o PEO ai seguenti indirizzi:

Tribunale di :

Indirizzi PEO:

Dibattimento: dibattimento.tribunale.ivrea@giustizia.it;

GIP: gipgup.tribunale.ivrea@giustizia.it;

Indirizzi PEC per il deposito degli atti:

depositoattipenali.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Ivrea:

PEC:

PEO:

UIEPE TORINO:

PEC: prot.uepe.torino@giustiziacert.it

PEO: uepe.torino@giustizia.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

Indagato o imputato: indirizzo di posta elettronica, se indicato nella richiesta di programma di trattamento.

Le allegato Linea finita e il

Il presente protocollo entra in vigore dal *26/8/2023* con durata illimitata.

Le parti si incontreranno nell'ipotesi in cui modifiche normative rendessero necessario adeguare il protocollo alle nuove previsioni.

Allegati: moduli di richiesta di programma di trattamento

Firmato digitalmente

LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE
PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

Ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p., introdotto con d.lgs. n. 150/2022, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti, provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nel medesimo art. 545-*bis*.

Ai sensi dell'art. 20-*bis* c.p. *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive** della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:*

- 1) la semilibertà sostitutiva;*
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;*
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;*
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.*

*La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni.***

*Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni.***

*La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno.**”*

La nuova disciplina attribuisce, quindi, al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena, alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente erano definite come “misure alternative alla detenzione”.

Il giudice della cognizione è, in questi casi, chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale. Si tratta, infatti, di valutare se vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, al contempo assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Per adempiere a tale compito, il giudice ha ovviamente bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione.

Per questo è stato previsto il coinvolgimento degli **uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)**.

In questa medesima ottica non deve essere trascurato l'apporto della **difesa del condannato**, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Si ritiene utile, pertanto, evidenziare di seguito i principali adempimenti di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

1. RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA FORMULATA IN SEDE DI CONCLUSIONI E QUINDI PRIMA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO

1.1. Può verificarsi l'ipotesi che il Difensore dell'imputato, munito di procura speciale o con l'accordo dell'imputato presente, formuli, in sede di conclusioni, una richiesta di pena sostitutiva. In tal caso, il Difensore potrà munirsi, già prima dell'udienza fissata per la discussione, della documentazione (di cui *infra*) utile per la valutazione sull'eventuale sostituzione e depositarla in sede di discussione.

In questo modo, il Giudice, sentito il parere del pubblico ministero, ove ritenga che la richiesta sia accoglibile e ritenga sufficienti le informazioni acquisite, potrà decidere pronunciando un unico dispositivo, nel quale sarà già indicata la sostituzione della pena detentiva (ad eccezione del caso della semilibertà sostitutiva, per cui è necessaria la predisposizione del programma da parte dell'UEPE), senza necessità di rinvio nei successivi 60 giorni.

Va precisato che, in caso di richiesta di applicazione della pena, l'accordo dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione utile alla relativa valutazione. In particolare, il Difensore depositerà la documentazione necessaria a concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

1.2. A titolo esemplificativo, la DOCUMENTAZIONE prodotta dal Difensore potrà riguardare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva: documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione, quali contratto di lavoro e buste paghe recenti;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo: indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 (convenzionato con il Tribunale di Ivrea), di cui allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.). Si precisa che in nessun caso potrà essere sostituita la pena in assenza della disponibilità dell'ente convenzionato, per cui sarà onere dell'interessato e del suo Difensore reperirne la disponibilità;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: produrre la documentazione relativa alla legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi; indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.); fornire ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE (N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico;